Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 06/11/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 30.06.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio ed un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso, rispettivamente, di € 658,13 ed € 1.267,52 a titolo di quota parte non maturata degli oneri, oltre interessi legali.
Costituitosi l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce, in ordine al contratto n. ***402: che è stata già stornata la somma complessiva di 262,36 euro a titolo di commissioni rete distributiva non godute così come previsto nelle condizioni generali di contratto ed in particolare nel "Piano annuale di rimborso" che, essendo stato sottoscritto dal ricorrente, si presume essere in sua conoscenza. Sul punto specifica che per mero errore di disallineamento della tabella l'importo da rimborsare è indicato nella riga successiva alla rata di riferimento; che la richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non goduti non deve neppure essere presa in considerazione, risultando evidente (cfr. frontespizio del contratto) che nessun importo è stato addebitato al Cliente a tale titolo; che quanto alle spese di istruttoria, si tratta dell'unica voce prevista in contratto quale "non ripetibile", per cui, in ogni caso, esse non potrebbero restituirsi al ricorrente. In ordine al contratto n. ***237 eccepisce: che nel conteggio estintivo è stata già stornata la

somma complessiva di 977,72 euro a titolo di commissioni rete distributiva non godute così come previsto nelle condizioni generali di contratto ed in particolare nel "Piano annuale di rimborso" che, essendo stato sottoscritto dal ricorrente, si presume essere in sua conoscenza. Sul punto specifica che per mero errore di disallineamento della tabella l'importo da rimborsare è indicato nella riga successiva alla rata di riferimento; che la richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non goduti non deve neppure essere presa in considerazione, risultando evidente (cfr. frontespizio del contratto) che nessun importo è stato addebitato al Cliente a tale titolo; quanto alle spese di istruttoria, si tratta dell'unica voce prevista in contratto quale "non ripetibile", per cui, in ogni caso, esse non potrebbero restituirsi al ricorrente. In ordine a entrambi i contratti, eccepisce l'inapplicabilità di quanto deciso con la sentenza c.d. Lexitor.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
4. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo

stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. In ordine al contratto n. ***402, quanto alla commissione di istruttoria e alla commissione rete distributiva (40%), il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi

6. Quanto alla commissione rete distributiva si rappresenta che tale voce è stato rimborsata secondo il piano annuale di rimborso versato in atti e sottoscritto dal ricorrente. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. In assenza, tuttavia, di una specifica domanda del ricorrente ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto rimborsato e quanto dovuto, il Collegio ritiene di non poter riconoscere alcun ulteriore importo.

7. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte come emerge dal prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	19	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	101	TAN	7,88%					
Denominazione		% rapportata al TAN	73,60%					
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	331,20 €		331,20 €
comm. rete distributiva				237,60 €	Up front	174,87 €		174,87 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					506,07 €

8. L'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 506,07, oltre interessi legali del reclamo.

***

9. In ordine al contratto n. ***237, la commissione rete distributiva (componente del 60%) è stata rimborsata dal resistente secondo il piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. In assenza, tuttavia, di una specifica domanda del ricorrente ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto rimborsato e quanto dovuto, il Collegio ritiene di non poter riconoscere alcun ulteriore importo.

10. Quanto alla commissione di istruttoria e alla commissione rete distributiva (40%), il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi.

11. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte come emerge dal prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	19	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	101	TAN	7,48%					
Denominazione		% rapportata al TAN	73,48%					
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	330,66 €		330,66 €
comm. rete distributiva				887,00 €	Up front	651,77 €		651,77 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					982,43 €

12. L'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 982,43, oltre interessi legali del reclamo.
13. L'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.488,50, oltre interessi legali del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.488,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI